



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000006/11

Roma, 13 gennaio 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali

Loro sedi

Sono pervenute da più parti richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle norme di legge e statutarie relative alla elezione a Presidente federale, successiva a due o più mandati consecutivi.

A tale riguardo il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.15, ha stabilito, all'art. 16, comma 4, che *"Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora, il presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto"*.

Al fine di prevedere modalità uniformi negli Statuti federali circa la disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni per tale specifica fattispecie, nell'ambito dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali, approvati dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n. 1391 del 10 marzo 2009, è stato formulato il seguente Principio (7.2): *"Nell'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 15/2004, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi"*.

Si ricorda che tale formulazione fu il risultato di un'approfondita disamina e discussione da parte della Commissione di Studio, costituita dalla Giunta Nazionale del CONI e composta da esperti giuristi e da numerosi presidenti federali.

Onde evitare ogni possibile equivoco o difformità di applicazione del suddetto Principio è opportuno sottolineare che:

- nel caso di elezione successiva a due o più mandati consecutivi, per essere validamente eletto il Presidente uscente deve comunque ottenere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi;
- qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, il Presidente uscente potrà concorrere ad una nuova votazione – nell'ambito della medesima Assemblea – solo nel caso in cui nella precedente votazione ci siano stati almeno altri due candidati ed egli abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In mancanza anche di una sola di queste due condizioni il Presidente uscente non potrà concorrere per una nuova votazione nell'ambito della stessa Assemblea, né ricandidarsi per la nuova Assemblea che dovrà celebrarsi per l'elezione del Presidente federale.

Il Segretario Generale
Dott. Raffaele Pagnozzi

